

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0440/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente «Disciplina dell'aucupio».⁽¹⁾

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 4/8/1995, n. 0256/Pres. (B.U.R. 21/2/1996, n. 8).

Art.1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, (Disciplina dell'aucupio) disciplina le modalità della cattura di uccelli a fini di richiamo.

2. L'attività disciplinata dal presente Regolamento è vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2
(Impianti di cattura)

1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29/1993 è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali e verticali individuati dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge regionale n. 29/1993.

2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari.

3. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a 20 millimetri di lato a più fili ritorti.

4. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a 20 metri e l'altezza del palo dal terreno non può superare 4 metri.

5. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.

6. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mist-net o a tramaglio di lunghezza complessiva non superiore a 90 metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a 32 millimetri di lato a più fili ritorti.

7. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali devono essere riposte in posizione orizzontale sul terreno o raccolte in matasse lungo un lato del telaio di sostegno o tolte dall'impianto, le reti verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.

Art. 3

(Esercizio dell'attività di cattura)

1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale n. 29/1993 è consentito dall'alba al tramonto, secondo gli orari determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.

3. E' vietato usare a fini di richiamo, o detenere al capanno, uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo.

4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.

Art.4
(Autorizzazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto faunistico regionale, autorizza per ogni triennio, le amministrazioni provinciali ad individuare e attivare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo. L'autorizzazione regionale è rilasciata nel limite massimo di centoventi impianti per la Provincia di Udine, di novantatre impianti per la Provincia di Pordenone, di trenta impianti per la Provincia di Gorizia e di due impianti per la Provincia di Trieste.

Art. 5
(Individuazione e attivazione degli impianti)

1. Le amministrazioni provinciali annualmente individuano e attivano, previa certificazione da parte dell'Istituto faunistico regionale, gli impianti necessari e idonei a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo, entro i limiti di cui all'articolo 10.

Art. 6
(Collaborazioni)

1. Le Amministrazioni provinciali possono richiedere collaborazioni a personale esterno al proprio organico, riconosciuto idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai fini dell'attivazione degli impianti, in conformità a protocolli d'intesa stipulati con l'Istituto medesimo.

2. Gli interessati presentano all'Amministrazione provinciale competente per territorio istanza di collaborazione entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Nell'istanza sono indicati i dati anagrafici dell'interessato e l'ubicazione del sito dell'impianto da attivare. Ad essa devono essere allegati, all'atto della prima presentazione:

a) il certificato di abilitazione;

b) la dichiarazione di consenso all'ubicazione dell'impianto sul proprio terreno da parte del proprietario o possessore del terreno, qualora l'impianto non sia ubicato in terreni di proprietà;

c) la copia fotostatica di cartografia in scala 1:5000 (C.T.R.N. Carta Tecnica Regionale Numerica) indicante il sito da destinare ad impianto;

d) la copia autenticata della concessione o autorizzazione edilizia, qualora dovuta ai sensi della legislazione vigente, per i manufatti relativi all'impianto che comportino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.

4. L'istanza può indicare il nominativo di un eventuale sostituto con allegata, anche per quest'ultimo, il certificato previsto alla lettera a) del comma 3.

5. L'interessato e l'eventuale sostituto possono operare presso un solo impianto.

6. In conformità a protocolli d'intesa di cui al comma 1, è consentita nell'impianto la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante manutentore, sorvegliante, intuendosi esclusa ogni manipolazione del catturato e la compilazione dei registri.

Art. 7 (Registri)

1. Ad ogni gestore di impianto l'amministrazione provinciale competente per territorio consegna, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto, il registro delle catture e il registro degli uccelli detenuti ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'Amministrazione stessa.

2. Il registro è contraddistinto da un numero progressivo che trova riscontro su apposito registro generale tenuto da ogni singola amministrazione provinciale, onde controllare l'avvenuta consegna e la restituzione. Sul frontespizio del registro sono indicati i dati anagrafici del gestore dell'impianto.

3. Sul registro delle catture sono riportati con penna indelebile i dati relativi:

a) agli uccelli catturati ed agli anelli o fascette apposti ai medesimi ai sensi dell'articolo 11;

b) alle catture degli uccelli già contrassegnati e rilasciati.

4. Il gestore, o il suo sostituto, deve riportare su detto registro il numero e la specie degli uccelli catturati subito dopo la conclusione dell'operazione di cattura.

5. Nel caso in cui durante l'attività dell'impianto si venga in possesso di uccelli contrassegnati, si deve provvedere alla loro immediata liberazione dopo averne trascritto i dati sul registro di cui al comma 3 e su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione provinciale che provvederà a trasmetterli all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica entro 10 giorni dalla cattura.

Art. 8 (*Obblighi*)

1. Gli uccelli morti vanno consegnati all'Amministrazione provinciale competente per territorio, previa comunicazione scritta alla Provincia medesima entro 48 ore dall'evento.

2. Il numero massimo di uccelli di cattura, registrati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), detenibili dal gestore, non può essere superiore a quaranta esemplari, che in ogni caso devono essere compresi nel limite massimo degli esemplari catturabili di cui all'articolo 10.

3. Il registro delle catture e le note di cessione vanno esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla attività di vigilanza, individuati dall'articolo 27, della legge n. 157/1992.

Art. 9 (*Cessione degli uccelli catturati*)

1. Qualora il gestore di un impianto, o il suo sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 157/1992, ovvero alle persone autorizzate a svolgere attività di cattura di uccelli ai sensi della normativa vigente, è tenuto, conservandone copia matrice, a rilasciare contestualmente apposita figlia di cessione, datata e progressivamente numerata, annotando nel contempo gli uccelli ceduti sull'apposito registro.

2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del gestore e del cessionario, devono essere indicate, oltre al numero ed alla specie degli uccelli, anche le generalità del gestore, del cessionario, nonché l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per il cessionario deve essere indicata pure la categoria cui appartiene, rispetto ai soggetti ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai sensi del comma 1.

3. I blocchetti delle note di cessione sono rilasciati, debitamente numerati e timbrati, dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno, ogni gestore ha l'obbligo di restituire all'amministrazione provinciale il registro delle catture, debitamente compilato in tutte le sue parti, nonché le matrici delle note di cessione dell'anno precedente.

5. E' vietato al cessionario di cedere a terzi gli esemplari ricevuti.

6. Il cessionario deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal ricevimento degli esemplari, comunicazione scritta del ricevimento stesso all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario del richiamo morto da sostituire, munito dall'anello o fascetta inamovibile; la presentazione va preceduta da comunicazione scritta della morte dell'uccello entro 48 ore dall'evento.

8. Per soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia d'appostamento, i gestori cedono gli uccelli catturati secondo le indicazioni dell'amministrazione provinciale competente per territorio, con priorità ai cacciatori residenti sul territorio regionale. La cessione degli uccelli di cattura a cacciatori non residenti nella provincia in cui è situato l'impianto avviene in conformità agli accordi stipulati tra le altre amministrazioni interessate e le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

9. Le amministrazioni provinciali possono prevedere, a carico dei cessionari, il rimborso delle spese sostenute dai gestori per il mantenimento e la gestione degli impianti di cattura e le relative modalità di versamento. In tale caso la ricevuta del versamento unitamente al tesserino regionale di caccia costituisce titolo per l'acquisizione dei richiami dal gestore.

Art. 10

(Determinazione degli uccelli catturabili)

1. Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1993, provvede il Presidente della Regione sentito l'Istituto faunistico regionale.

Art. 11

(Marcatura)

1. Contestualmente all'individuazione, per l'attivazione annua, degli impianti di cui all'articolo 5, l'Amministrazione provinciale provvede alla consegna al titolare dell'impianto di un numero di anelli o fascette inamovibili e numerati pari al numero di uccelli catturabili presso l'impianto.

2. Gli anelli o fascette di cui al comma 1 devono essere apposti agli uccelli catturati immediatamente dopo la cattura ed in ogni caso prima della registrazione e della introduzione in gabbia, od altro contenitore idoneo secondo le misure fornite dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

3. Qualora il gestore o il cessionario intendano liberare gli uccelli catturati nell'anno e detenuti, devono provvedervi dopo il 31 gennaio, e comunque entro il 15 aprile, alla presenza di almeno un addetto alla attività di vigilanza, tra quelli previsti all'articolo 27 della legge n. 157/1992, che sottoscrive apposito verbale.

4. Della avvenuta liberazione di cui al comma 3 deve essere data, entro 10 giorni, formale comunicazione all'amministrazione provinciale competente per territorio che, a sua volta provvede a darne comunicazione all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica con specifico richiamo alla

numerazione degli anelli e alla specie dei soggetti liberati.

5. Tutti i richiami, detenuti ed utilizzati presso i singoli impianti di cattura vanno trattenuti in gabbie idonee, secondo le misure fornite dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Art. 12
(Controlli)

1. Il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di cattura è verificato dalle Amministrazioni provinciali, le quali garantiscono controlli idonei ed effettivi in relazione agli impianti di cattura attivati.

Art. 13
(Abilitazione)

1. L'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica, ed al superamento del relativo esame finale di abilitazione.

Art. 14
(Esame)

1. L'esame di abilitazione di cui all'articolo 13 consiste:

a) in una prova scritta e orale riguardante i seguenti argomenti:

- 1) legislazione vigente nel settore;
- 2) nozioni sugli impianti e attrezzature impiegate nella cattura di uccelli;
- 3) regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli;
- 4) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento e cura degli uccelli catturati;

b) in una prova pratica riguardante i seguenti argomenti:

- 1) riconoscimento delle specie ornitiche;
- 2) modalità per la messa in opera degli strumenti di cattura e per l'estrazione degli uccelli dagli impianti;
- 3) compilazione dei registri e delle note di cessione;
- 4) inanellamento dei soggetti catturati.

2. Nel corso dell'esame può essere utilizzato apposito materiale predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico.

3. L'ammissione all'esame di abilitazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda da presentarsi all'Amministrazione provinciale competente per territorio di residenza del richiedente.

Art.15

(Divieto di caccia)

1. Durante il periodo di attività di cattura non è consentita la detenzione di armi da fuoco o l'attività venatoria all'interno e nell'ambito dell'impianto.

2. E' vietato l'esercizio venatorio in forma vagante ad una distanza inferiore a cinquanta metri dagli impianti di cattura in attività e l'esercizio venatorio da appostamento alla migratoria a trecentocinquanta metri dai medesimi.

Art.16

(Norma transitoria)

1. L'istanza di cui all'articolo 6 per l'anno 2001 deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17
(*Abrogazioni*)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 1995, n. 0256/Pres.

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.